



## MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, E ALTRE DISPOSIZIONI

# Art. 4

## Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC

Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilit  ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravita' della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualita' del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione e' irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Versione in vigore dal 7 gennaio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni |
| Estremi       | Legge 7 gennaio 2026, n. 1                                        |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2026                             |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/modifiche-alla-legge-14-gennaio-1994-n-20-e-altre-disposizioni/art-4-disposizioni-sanzionatorie-per-i-responsabili-dell-attuazione-dei>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it